

Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — National Iranian Oil Company/Consiglio(Causa T-578/12) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Indicazione e scelta del fondamento normativo — Competenza del Consiglio — Principio di prevedibilità degli atti dell'Unione — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità — Diritto di proprietà»)

(2014/C 292/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: National Iranian Oil Company (Theran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall'altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282, pag. 16).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La National Iranian Oil Company supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 79 del 16.3.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2014 — Łaskiewicz/UAMI — Cables y Eslingas (PROTEKT)(Causa T-18/13) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PROTEKT — Marchi spagnoli denominativi anteriori PROTEK — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»)

(2014/C 292/48)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grzegorz Łaskiewicz (Łódź, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, avvocato)